



Al fine di evitare che si verifichino possibili violazioni, da parte della clientela, alle disposizioni della "Legge Antiriciclaggio" (novellato D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dal DL 124/2019, collegato alla "Legge di Bilancio 2020")

SI AVVISA CHE:

- A far data dal 1° Luglio 2020, "E' vietato il trasferimento di **denaro contante** e di **titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è **complessivamente pari o superiore a 2.000,00 euro**. Il trasferimento superiore a predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento" (Art. 49, c.1, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- "Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (c.d. "**Money Transfer**") **la soglia è di 1.000,00 euro**" (Art. 49, c.2, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- "**I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità**. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera (Art. 49, c. 4, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- "**Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro** devono recare **l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità**." (Art. 49, c. 5, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- "Gli assegni bancari e postali emessi **all'ordine del traente** possono essere **girati unicamente per l'incasso** a una banca o a Poste Italiane S.p.A.." (Art. 49, comma 6, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- "Gli assegni circolari, vaglia postali e **cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità**" (Art. 49, comma 7, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- "**Il rilascio di assegni bancari, vaglia postali, e cambiari di importo inferiore ai 1.000 euro** può essere richiesto, per iscritto, dal cliente **senza la clausola di non trasferibilità**" (Art. 49, c.8, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- "**L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmi in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata**" (Art. 50, comma 1, del novellato D.Lgs. n. 231/2007).
- "**L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, è vietato.**" (Art. 50, comma 2, del novellato D.Lgs. n. 231/2007).